

Legge federale sulla partecipazione e la concessione di aiuti finanziari della Confederazione al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario

del 15 dicembre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 2000²,
decreta:

Art. 1

- ¹ La Confederazione partecipa al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario.
² Il Dipartimento federale degli affari esteri designa il rappresentante della Confederazione nel Consiglio di fondazione.

Art. 2

La Confederazione può versare al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario un aiuto finanziario il cui importo è determinato con decreto federale semplice.

Art. 3

- ¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2000

La presidente: Françoise Saudan
Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2000

Il presidente: Peter Hess
Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 28 dicembre 2000³

Termine di referendum: 7 aprile 2001

2130

- ¹ RS **101**
² FF **2000** 3111
³ FF **2000** 5352